

IL NUOVO ESAME DI STATO NEL CONTESTO DEI PROCESSI DI CAMBIAMENTO

28 marzo 2007
Corrado Cosenza

Il nuovo esame di Stato nel
contesto dei processi di
cambiamento

Esaminare e/è educare

Il quadro generale della scuola ci pone davanti ad una matassa intricatissima

Può l'esame di Stato essere uno dei capi della matassa da cui iniziare a districarla?

L'esame di Stato

Sì, perché è il “luogo” dove convergono gli esiti di un percorso importante e si valutano gli apprendimenti e gli insegnamenti.

Il punto di arrivo ci racconta il percorso.

L'esame di Stato

Esaminare ed **educare** anche etimologicamente non sono separabili

ESAME, dal lat. *Examen* "ago della bilancia" da un antico *ex-ag-s-men*, composto di *ex* e la radice di *ago* "condurre", "ciò che si conduce fuori", G. Devoto, *Dizionario etimologico*, CDE, Milano 1990.

EDUCARE, dal lat. *educare*, intensivo-durativo di *educere* "condur fuori", G. Devoto, *Dizionario etimologico*, CDE, Milano 1990.

L'esame di Stato

ESAME, voce dotta dal lat. *Examen* da *exigere* nel significato di "pesare (*agere*) bene (*ex-*)", ponderata considerazione di una persona..., N. Zingarelli, *Vocabolario della lingua italiana*, Zanichelli, Milano 1998.

EDUCARE, voce dotta, lat. *educare*, della stessa radice di *ducere*, condurre, portare..., guidare e formare qualcuno, specialmente giovani, affinandone e sviluppandone le facoltà intellettuali e le qualità morali in base a determinati principi, N. Zingarelli, *Vocabolario della lingua italiana*, Zanichelli, Milano 1998.

L'esame di Stato

Cosa rappresenta ancora?

È ancora un **rito di passaggio**?

Ma da cosa a cosa?

Dall'adolescenza al *Puer aeternus*?

L'esame di Stato

Non enfatizziamolo, ma prendiamolo sul serio e tentiamo di capire cosa realmente può mettere in gioco e se va nella direzione auspicata.

Il nuovo esame di Stato

**Il nuovo esame di Stato viene
presentato con finalità ambiziose**

Il nuovo esame di Stato

FINALITÀ

C.M. n. 5 Prot. n. 425 del 17 Gennaio 2007 Nota esplicativa degli aspetti connessi alla legge 11/1/2007 n.1.

*L'intento primario che ha ispirato il provvedimento legislativo è stato quello di **restituire serietà e dignità all'esame di Stato**, che costituisce la vicenda culminante del percorso scolastico dello studente e al tempo stesso si configura come la carta d'identità di una scuola seria, impegnata e in grado di **garantire ai giovani una preparazione adeguata per affrontare le sfide culturali e tecnologiche del nostro tempo.***

Il nuovo esame di Stato

FINALITÀ

C.M. n. 5 17 Gennaio 2007

*In tale contesto trovano piena affermazione sia il **criterio della equità**, che consente di rendere a ciascuno studente il giusto riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite durante l'intero percorso di studio, sia quello della **valorizzazione delle eccellenze**....*

La nuova legge sull'esame di Stato.

LEGGE 11 gennaio 2007, n.1

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

La nuova legge reintroduce il giudizio di ammissione all'esame di Stato.

Art. 1. (Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame).

"Art. 2. - (Ammissione)

1. All'esame di Stato **sono ammessi: a) gli alunni** delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati **valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici...**

Ammissione

"Art. 2. - (Ammissione)

2. All'esame di Stato **sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni** delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), **che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti ...**

Ammissione

La **C.M. n. 5 Prot. n. 425** del 17 Gennaio 2007 precisa in proposito:

*Per il corrente anno scolastico si sottolinea l'esigenza che i Consigli di classe rivolgano una **particolare attenzione alle verifiche intermedie e finali dei livelli di preparazione raggiunti dallo studente.***

Ammissione

C.M. n. 5 del 17 Gennaio 2007

*In sede di scrutinio finale si procederà ad una **valutazione dello studente che tenga conto**, come enunciato nella legge all'art. 1, capoverso art. 3-comma 1, **delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.** In questo ultimo caso, l'ammissione o la non ammissione dovrà essere specificatamente motivata.*

Ammissione

L'ORDINANZA MINISTERIALE N.26 Prot.2578 del 15-3-2007 (Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007.) aggiunge:

Per tutti gli studenti, comunque, dovrà essere formulato dal Consiglio di classe un giudizio di ammissione, che assolverà il compito di fornire alla Commissione di esame ogni utile dato informativo sulla personalità e sulla preparazione del candidato.

Ammissione

O.M. n.26 del 15-3-2007

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la sola indicazione <<Ammesso>> o <<Non ammesso>>. L'attribuzione dei voti in ciascuna disciplina rileva unicamente ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.

Ammissione

La **C.M. n. 5 Prot. n. 425** del 17 Gennaio 2007 prosegue:
*..... si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici e dei docenti sulla **necessità di porre in essere già da quest'anno, nelle classi antecedenti l'ultima, anche di intesa con le famiglie, ogni iniziativa utile a favorire negli studenti il recupero dei debiti contratti la cui insolvenza non potrà più consentire tra due anni l'ammissione all'esame.***

Contenuto ed esito dell'esame

Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame)

1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

Contenuto ed esito dell'esame

Art. 3.

4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

Contenuto ed esito dell'esame

La C.M. n.5 Prot.n. 425 del 17 Gennaio 2007 sottolinea:

*“E' d'obbligo, inoltre, nel corso del colloquio, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. Il colloquio, nel rispetto della sua natura **multidisciplinare**, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopraindicate e se non abbia interessato tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano titolo secondo la normativa vigente”.*

Contenuto ed esito dell'esame

Art. 3.

6. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. **Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti.** Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione **può essere attribuita la lode** dalla commissione.

Contenuto ed esito dell'esame

Art. 3. (Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni).

1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Contenuto ed esito dell'esame

*La C.M. n.5 Prot.n. 425 del 17 Gennaio 2007 chiarisce che
Già dalla sessione d'esame 2007 è consentita l'attribuzione
della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio
massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.*

Commissione e sede di esame

Art. 4. - (Commissione e sede di esame)

1. La commissione di esame di Stato è composta da **non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno.**

2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.

Commissione e sede di esame

La C.M. n. 5 Prot. n. 425 del 17 Gennaio 2007 precisa in proposito:

*Per ogni singola classe si costituisce una Commissione. I membri esterni e il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni, che vengono abbinate generalmente secondo criteri di omogeneità o affinità culturali e pedagogiche esistenti tra gli indirizzi di studio. I membri interni viceversa sono i docenti rappresentanti di ciascuna classe. La presenza nella Commissione di **sei componenti**, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, **assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarietà** previsto dalla legge.*

Commissione e sede di esame

La C.M. n. 5 Prot. n. 425 del 17 Gennaio 2007 precisa in proposito:

*Per ogni singola classe si costituisce una Commissione. I membri esterni e il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni, che vengono abbinate generalmente secondo criteri di omogeneità o affinità culturali e pedagogiche esistenti tra gli indirizzi di studio. I membri interni viceversa sono i docenti rappresentanti di ciascuna classe. La presenza nella Commissione di **sei componenti**, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, **assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarietà** previsto dalla legge.*

Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza

Art. 2.

(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza).

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi finalizzati a:**
 - a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;**

Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza

- b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;**

Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza

- c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;**
- d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.**

Il nuovo esame di Stato

Il raggiungimento delle ambiziose finalità del nuovo esame di Stato non dipende solo né dalla legge né dall'esame in sé, ma anche:

- 1) dalla nostra capacità di coglierne lo spirito e trasferirlo all'intera attività didattica;**
- 2) dall'essere messi in grado di operare in condizioni migliori.**